

REGOLAMENTO (CE) N. 499/96 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda⁽¹⁾;

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adattare detto accordo tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi preesistenti in materia di prodotti della pesca tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e l'Islanda, dall'altro;

considerando che a tal fine sono stati conclusi tra la Comunità e l'Islanda un protocollo addizionale all'accordo succitato, approvato con la decisione 96/147/CE⁽²⁾, e un accordo in forma di scambio di lettere approvato con la decisione 95/582/CE⁽³⁾; che in virtù di questi atti la Comunità si è impegnata ad aprire, per un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, a determinate condizioni, alcuni contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, per un certo numero di prodotti originari di questo paese;

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi sono validi per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e della semplificazione dell'attuazione delle relative misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre prevedere, ai fini di una semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, le proroghe delle misure tariffarie, gli adattamenti necessari a seguito della conclusione di protocolli o di scambi di lettere, le modifiche del presente regolamento per l'attuazione di qualunque altro atto nell'ambito dell'accordo di cui sopra, nonché gli adattamenti del volume, dei periodi e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;

considerando che occorre garantire in particolare la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza

interruzione, dell'aliquota prevista per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente medesimo e durante l'intero periodo di validità degli accordi con l'Islanda;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informare gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti originari dell'Islanda di cui al presente regolamento sono sospesi entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. Le importazioni dei prodotti della pesca beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽⁴⁾, è perlomeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione.

3. Il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato in ultimo luogo dalla decisione n. 1/94 del comitato misto CE-Islanda⁽⁵⁾ è applicabile.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantire una gestione efficace.

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

(2) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 33.

(3) GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 17.

(4) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

(5) GU n. L 204 del 6. 8. 1994, pag. 62.